

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'USO DEGLI SPAZI CANILI E POLLAI DELL'ASBUC DI STICCIANO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e Finalità della Concessione

Il presente regolamento disciplina la concessione e l'utilizzo dei lotti destinati a canili e pollai, ricadenti nel patrimonio di demanio civico dell'ASBUC di Sticciano.

La concessione è finalizzata a consentire agli utenti residenti il mantenimento di animali destinati esclusivamente a uso familiare, in conformità agli usi civici tradizionalmente esercitati nella comunità.

Il regolamento persegue i seguenti obiettivi:

- tutelare il patrimonio collettivo gestito dall'ASBUC in conformità ai principi della L.R. 27/2014;
- garantire il benessere animale e il rispetto delle normative sanitarie vigenti (ASL, Anagrafe Canina, regolamenti regionali);
- assicurare una corretta gestione delle strutture e delle aree comuni, ivi incluse la gestione dei reflui legati alle attività di detenzione ed allevamento degli animali;
- tutelare il patrimonio collettivo e prevenire danni o utilizzi impropri dei lotti, ivi compresa la tutela dell'ambiente;
- disciplinare in modo uniforme e trasparente la procedura di concessione.

Art. 2 – Localizzazione degli Appezamenti

I lotti oggetto di concessione sono ubicati in località "Bassa del Fornino", identificati al Catasto Terreni del Comune di Roccastrada al foglio 258, particelle 4 e 37.

Ogni lotto è dotato delle strutture fondamentali necessarie all'uso previsto: recinzione, cancello di accesso, copertura parziale dell'area, pavimentazione della zona coperta e punto acqua con contatore dedicato.

Art. 3 – Natura del Regolamento e Atti Integrativi

Il presente regolamento costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto di concessione deliberato dal Comitato dell'ASBUC.

Eventuali disposizioni integrative o modificative saranno approvate con deliberazione dell'ASBUC e comunicate agli utenti mediante affissione pubblica o comunicazione diretta.

Il presente regolamento è adottato in coerenza con lo Statuto dell'ASBUC di Sticciano e con il Regolamento per la gestione degli usi civici.

In caso di contrasto tra il presente regolamento e successive normative nazionali, regionali o sanitarie, prevalgono le norme di rango superiore.

L'utente, con la firma dell'atto di concessione, accetta integralmente il presente regolamento.

TITOLO II – SOGGETTI AMMESSI E PROCEDURA DI CONCESSIONE

Art. 4 – Soggetti Ammessi

Possono richiedere la concessione dei lotti gli utenti maggiorenni residenti nel comprensorio di Sticciano e Sticciano Scalo.

È concessa una sola assegnazione per nucleo familiare, scegliendo tra:

- lotto destinato a canile (box cani), oppure
- lotto destinato a pollaio/avicolo.

Sono ammessi esclusivamente animali destinati a uso familiare.

Sono espressamente vietati:

- allevamenti, anche a carattere amatoriale,
- attività economiche o commerciali,
- detenzioni di animali non conformi alle normative ASL o non regolarmente registrati.

Art. 5 – Presentazione della Domanda di Concessione

L'ASBUC può, a sua discrezione, pubblicare un avviso per comunicare l'apertura delle domande.

La richiesta deve essere presentata:

- tramite e-mail all'indirizzo ufficiale dell'ASBUC, oppure
- presso la sede dell'ASBUC negli orari stabiliti.

La domanda deve contenere obbligatoriamente:

- a. nome, cognome, recapito e residenza dell'utente;
- b. tipologia di lotto richiesto (canile o pollaio);
- c. numero, specie e razza degli animali da introdurre;
- d. per i canili: copia del microchip e dell'iscrizione all'Anagrafe Canina per ogni cane;
- e. eventuali esigenze dimensionali (lotto da 50 mq o 80 mq), motivate;
- f. finalità della detenzione degli animali;
- g. periodo per il quale si richiede la concessione (annuale, con rinnovo).

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.

Tali informazioni possono essere rese sotto forma di autocertificazione.

La domanda vale anche come esplicita accettazione della manleva di cui all'art. 30.

Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Reg. UE 679/2016.

L'ASBUC protocolla le domande in ordine cronologico di arrivo.

Art. 6 – Valutazione, Assegnazione e Dimensione dei Lotti

Il Comitato dell'ASBUC valuta le richieste sulla base di:

- requisiti di residenza,
- disponibilità dei lotti,
- numero e tipologia di animali dichiarati,
- regolarità documentale.

L'assegnazione è approvata con apposita deliberazione del Comitato.

I lotti disponibili sono di due tipologie:

- 50 mq,
- 80 mq.

L'assegnazione della dimensione avviene in funzione delle esigenze dichiarate dall'utente e della disponibilità.

Con l'accettazione della concessione l'utente si impegna al pagamento delle quote previste e al rispetto integrale del presente regolamento.

Art. 7 – Durata, Rinnovo, Subentro e Cessazione

La concessione ha durata annuale ed è tacitamente rinnovata salvo:

- rinuncia del concessionario,
- sospensione o revoca per violazioni del regolamento,
- diversa decisione dell'ASBUC per esigenze di pubblico interesse.

Il concessionario che intenda rinunciare deve comunicarlo per iscritto all'ASBUC.

All'atto della cessazione l'ASBUC verifica lo stato del lotto; eventuali danni o mancanze saranno addebitati al concessionario secondo i costi di ripristino dopo essere state desunte da verbale di riconsegna, per iscritto e firmato dalle parti.

In caso di decesso del concessionario, può subentrare un componente maggiorenne del nucleo familiare tramite domanda entro 3 mesi.

In assenza di subentro, il lotto torna nella piena disponibilità dell'ASBUC, ma si riterranno gli eredi responsabili degli animali sino a subentro o rinuncia, che di fatto saranno ritenuti concessionari del lotto. In caso di decesso senza eredi, il lotto rientra nella piena disponibilità dell'ASBUC che disporrà in maniera idonea degli animali presenti nel lotto.

Il concessionario rinunciatario o revocato non ha diritto alla restituzione delle spese di gestione sostenute, né potrà presentare una nuova domanda per un periodo definito dall'ASBUC in caso di violazioni gravi.

TITOLO III – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Art. 8 – Obblighi Generali del Concessionario

Il concessionario è responsabile del corretto utilizzo, custodia e manutenzione ordinaria del lotto assegnato e delle strutture in esso presenti.

L'utente deve utilizzare il lotto esclusivamente per la funzione indicata nell'atto di concessione (canile o pollaio).

È fatto obbligo di:

- a. mantenere pulizia e decoro del lotto;
- b. garantire la cura e il benessere degli animali nel rispetto delle normative vigenti;
- c. vigilare affinché gli animali non escano accidentalmente dal lotto, non creino disturbi o pericoli alla comunità;
- d. impedire l'accesso a minori o persone vulnerabili senza vigilanza ed adeguata assistenza;
- e. custodire le chiavi del proprio lotto e impedirne l'accesso a terzi non autorizzati;
- f. rispettare gli orari, le regole e il funzionamento dell'area comuni;
- g. all'atto della riconsegna, restituire il lotto in concessione nello stato in cui è stato concesso salvo diversa disposizione dell'ASBUC;
- h. permettere, previa comunicazione, l'accesso al personale dell'ASBUC o degli enti di controllo per ispezioni.

Art. 9 – Utilizzo Consentito e Divieti Assoluti

È consentito l'allevamento di animali esclusivamente destinati all'uso familiare (cani, polli e altre specie avicole ammesse).

È tassativamente vietato:

- a. avviare attività di allevamento, anche non a scopo commerciale;
- b. qualsivoglia comportamento o assenza di comportamento incompatibile con il benessere animale, anche ai sensi degli artt. 12 e 13;
- c. utilizzare il lotto come deposito di materiali estranei alla funzione concessa;
- d. introdurre animali non autorizzati, non dichiarati o in numero superiore ai limiti dell'art. 17;
- e. depositare carburanti, solventi, materiali infiammabili o pericolosi, inerti o rifiuti speciali;
- f. realizzare fuochi, bracieri, barbecue o qualsiasi altra attività che possa costituire pericolo di incendi;
- g. modificare strutture, recinzioni, impianti o coperture senza autorizzazione scritta dell'ASBUC;
- h. recare disturbo prolungato ai vicini o mettere a rischio la sicurezza pubblica;
- i. cedere, subaffittare o scambiare il lotto con terzi.

Art. 10 – Manutenzione Ordinaria, Custodia e Decoro del Lotto

La manutenzione ordinaria delle strutture interne al lotto (riparazioni leggere, pulizia, sgombero dei rifiuti, ripristino di piccoli danni) è a carico dell'utente.

Il concessionario deve:

- a. mantenere le superfici pulite e prive di materiali non necessari;
- b. curare periodicamente lo sgombero delle erbacce interne al lotto;
- c. garantire il corretto funzionamento del cancello, delle chiusure e della recinzione;
- d. mantenere gli eventuali ricoveri animali in condizioni igieniche idonee;
- e. curare l'igiene e la pulizia delle ciotole, abbeveratoi, mangiatoie e superfici di appoggio.

È vietato depositare all'esterno del proprio lotto mangimi, sacchi, attrezzi, materiali di scarto, rifiuti organici o inorganici.

Gli animali devono essere sempre adeguatamente custoditi all'interno del lotto, senza possibilità di fuga o accesso a proprietà altrui.

Art. 11 – Acqua, Contatori e Ripartizione delle Spese

Ogni lotto è dotato di punto acqua con contatore individuale.

Il concessionario è responsabile dell'uso corretto dell'acqua e del mantenimento del punto di erogazione in buono stato.

Annualmente l'ASBUC addebiterà all'utente il costo dell'acqua consumata, sulla base delle letture dei contatori e dei criteri di ripartizione definiti con deliberazione del Comitato.

Eventuali malfunzionamenti del contatore devono essere comunicati immediatamente all'ASBUC.

È vietato:

- allacciare tubazioni non autorizzate,
- derivare acqua verso altri lotti o proprietà,
- manomettere il contatore.

TITOLO IV – NORME SPECIFICHE PER CANILI E POLLAI

Art. 12 – Requisiti per la Detenzione dei Cani

Nei lotti destinati a canile possono essere ospitati esclusivamente:

- a. cani di proprietà del nucleo familiare del concessionario;
- b. mute di cani da caccia appartenenti a cacciatori residenti nel comprensorio dell'ASBUC.

È vietato introdurre cani di terzi non appartenenti al nucleo familiare o non autorizzati, salvo presenza temporanea e occasionale per ragioni straordinarie, da comunicare preventivamente.

È vietata qualsiasi forma di allevamento, anche amatoriale o destinato alla vendita.

I cani devono essere custoditi in modo da evitare fughe, aggressioni, disturbi alla quiete pubblica o pericoli per loro stessi, le persone e gli altri animali.

Art. 13 – Requisiti Sanitari e Documentali per i Cani

Tutti i cani devono essere:

- a. regolarmente microchippati;
- b. iscritti all'Anagrafe Canina;
- c. in possesso di libretto sanitario aggiornato.

Il concessionario deve consegnare all'ASBUC copia della documentazione per ogni cane introdotto nel lotto.

È obbligatorio garantire:

- a. la vaccinazione annuale secondo le indicazioni veterinarie;
- b. trattamenti antiparassitari interni ed esterni periodici;
- c. la cura immediata di eventuali malattie, con certificazione veterinaria quando richiesto.

I cani che presentino segni di malattie contagiose, infestazioni gravi o patologie incompatibili con la permanenza nel lotto devono essere immediatamente allontanati e curati in tempi ragionevoli e compatibili con il benessere degli animali stessi. L'ASBUC può richiedere l'allontanamento di animali in situazioni sanitarie non compatibili con il benessere animale.

In caso di decesso di animali, le carcasse devono essere tempestivamente smaltite in accordo con la vigente normativa.

La detenzione di cani con comprovati episodi di aggressività grave può essere sospesa o vietata dall'ASBUC, sentito il parere della ASL o altre autorità competenti.

Art. 14 – Requisiti Igienici e Gestionali dei Canili

Il box deve essere mantenuto in condizioni di pulizia quotidiana, comprendente almeno:

- a. rimozione delle deiezioni;
- b. lavaggio di ciotole e contenitori;
- c. pulizia dell'area coperta e asciugatura adeguata.

Le deiezioni devono essere raccolte e smaltite in conformità alle disposizioni comunali e sanitarie, evitando accumuli o dispersioni nel terreno.

I cani devono avere sempre a disposizione:

- a. acqua fresca e pulita;
- b. un riparo asciutto e confortevole;
- c. adeguata aerazione e ombreggiamento.

È vietato:

- lasciare cani costantemente legati o privi di adeguato spazio;

- mantenere più animali di quanti consentiti dall'art. 17;
- provocare rumori molesti o situazioni di inquinamento acustico.

Art. 15 – Requisiti per la Detenzione di Polli e Avicoli

Nei lotti destinati a pollaio possono essere ospitate solo specie avicole destinate a uso familiare e preventivamente comunicate all'ASBUC.

È vietata l'introduzione di:

- a. specie selvatiche;
- b. uccelli provenienti da mercati non autorizzati o privi di documentazione;
- c. animali destinati alla vendita o all'allevamento professionale.

Le specie devono essere mantenute in condizioni tali da evitare promiscuità eccessiva, sovraffollamento o stress.

Art. 16 – Norme Igieniche e Gestionali dei Pollai

Il pollaio deve essere mantenuto in condizioni di igiene secondo i seguenti criteri:

- a. pulizia quotidiana delle superfici e delle zone di abbeveraggio;
- b. sostituzione della lettiera almeno una volta a settimana, o più frequentemente se necessario;
- c. rimozione di mangimi avariati o residui che possano attirare roditori.

In caso di sospetta malattia infettiva (es. influenza aviaria), l'utente deve:

- a. segnalare immediatamente all'ASBUC;
- b. isolare gli animali sintomatici;
- c. seguire le indicazioni della ASL per la gestione del focolaio.

Il pollaio deve essere adeguatamente chiuso e protetto da:

- predatori,
- cani vaganti,
- roditori.

L'acqua deve essere sempre pulita e disponibile, in contenitori igienizzati.

Art. 17 – Numero Massimo di Animali per Lotto

Per garantire il benessere degli animali e la sicurezza delle strutture, per ciascun lotto è previsto il seguente limite massimo:

- Cani: massimo 6 per lotto;
- Polli/avicoli: massimo 50 capi;
- Conigli: massimo 50 capi (qualora richiesti e compatibili con il lotto).

È vietato superare tali numeri senza specifica autorizzazione dell'ASBUC, concessa solo in casi eccezionali e previa valutazione tecnica.

Art. 18 – Gestione delle Deiezioni e Letamaia

L'ASBUC mette a disposizione degli utenti una letamaia comune, individuata come unico punto autorizzato per lo smaltimento delle deiezioni solide, del guano e del materiale organico proveniente da canili e pollai.

È vietato smaltire deiezioni o materiale organico:

- a. all'interno del lotto;
- b. nelle aree comuni;

- c. nei fossi o su terreno nudo;
- d. in contenitori non idonei o non autorizzati.

Le deiezioni devono essere raccolte quotidianamente nel lotto, depositate in contenitori chiusi resistenti e conferite esclusivamente presso la letamaia secondo le modalità indicate dal personale dell'ASBUC.

Qualsiasi accumulo non autorizzato di deiezioni costituisce violazione grave ai sensi dell'art. 23 e può comportare provvedimenti immediati per motivi igienico-sanitari.

Art. 19 – Gestione delle Acque di Lavaggio, della Fossa Imhoff e Prodotti di Pulizia

L'ASBUC mette a disposizione un sistema di raccolta reflui costituito da fossa IMHOFF autorizzata, destinata allo smaltimento delle acque di lavaggio, delle deiezioni liquide e dei residui provenienti dalle operazioni di pulizia dei canili e dei pollai.

Le acque di lavaggio e i materiali liquidi provenienti dalla pulizia dei ricoveri NON possono essere scaricati:

- a. a terra o su superfici permeabili;
- b. nei fossi naturali o artificiali;
- c. nella rete meteorica;
- d. in contenitori non idonei o non autorizzati.

Gli utenti possono utilizzare esclusivamente prodotti di pulizia, disinfezione e detergenza non schiumogeni o a bassa schiumosità, purché idonei all'impiego in ambienti con animali.

Sono espressamente consentiti:

- candeggina (ipoclorito di sodio);
- ammoniaca;
- creolina;
- altri prodotti specificamente formulati e autorizzati per la pulizia e disinfezione di superfici, ricoveri di animali e aree assimilate.

È vietato l'uso di detersivi o sanificanti:

- a. fortemente schiumogeni;
- b. contenenti solventi nocivi o non biodegradabili;
- c. non espressamente autorizzati per ambienti zootecnici;
- d. idonei a compromettere il funzionamento della fossa IMHOFF.

In caso di effettuazione di trattamenti insetticidi ambientali, disinfestazioni o applicazioni di prodotti affini:

- a. l'utente è tenuto a rispettare integralmente la normativa vigente in materia di utilizzo di prodotti biocidi e fitosanitari destinati all'impiego non professionale o professionale, ivi comprese le prescrizioni del Reg. (UE) n. 528/2012 e della normativa nazionale e regionale in materia;
- b. l'utente deve avvisare preventivamente a voce i concessionari dei lotti confinanti;
- c. deve apporre cartelli ben visibili indicanti il tipo di trattamento, la data e gli eventuali tempi di rientro consigliati;
- d. deve comunicare all'ASBUC in forma scritta (e-mail o PEC) la tipologia del prodotto utilizzato, la concentrazione, il giorno e l'ora del trattamento;
- e. l'utente è unico responsabile dell'utilizzo dei prodotti impiegati e delle eventuali irregolarità relative alla loro applicazione, etichettatura, autorizzazione o modalità d'uso;
- f. l'ASBUC è manlevata e tenuta indenne da qualsiasi responsabilità amministrativa, civile o penale derivante da un uso scorretto, improprio o non conforme alla normativa dei prodotti insetticidi da parte degli utenti.

Ogni utente è tenuto a conferire le acque di lavaggio esclusivamente nei punti di scarico collegati al sistema IMHOFF.

Qualsiasi conferimento improprio o uso di prodotti vietati costituisce violazione grave ai sensi dell'art. 23 e può comportare revoca immediata della concessione ai sensi dell'art. 24.

Art. 20 – Smaltimento di Potature e Residui Vegetali

Le potature, i residui vegetali e le erbe sfalciate all'interno dei lotti non possono essere abbandonati né all'interno dei box né nelle aree comuni.

I residui vegetali devono essere conferiti nei punti indicati dal personale dell'ASBUC, dove verranno successivamente trinciati e smaltiti secondo le procedure di gestione del verde adottate dall'Ente.

È fatto divieto di:

- a. bruciare residui vegetali all'interno dei lotti;
- b. depositare materiale verde in punti diversi da quelli indicati;
- c. creare cumuli non autorizzati che possano costituire rischio di incendi o infestazioni.

L'utente è tenuto a mantenere il proprio lotto sgombro da residui vegetali, assicurando periodica pulizia e conferimento nelle aree designate.

TITOLO V – MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E AREE COMUNI

Art. 21 – Manutenzione delle Strutture Fisse del Lotto

Le strutture fisse presenti in ciascun lotto (recinzioni, cancelli, coperture, pavimentazioni, punto acqua) sono parte integrante del patrimonio dell'ASBUC.

Il concessionario è tenuto a:

- a. mantenere tali strutture in buono stato d'uso;
- b. effettuare tempestivamente le piccole riparazioni (es. sostituzione di molle, chiusure, cerniere, riparazioni minori della recinzione);
- c. segnalare immediatamente all'ASBUC eventuali danni strutturali rilevanti o malfunzionamenti del punto acqua.

È vietato modificare, spostare o rimuovere parti delle strutture; installare reti, tettoie, divisori, pavimentazioni aggiuntive o altri elementi senza autorizzazione scritta dell'ASBUC.

Qualsiasi opera eseguita senza autorizzazione è soggetta a ordine di ripristino e addebito dei costi al concessionario.

Art. 22 – Manutenzione delle Aree Comuni e del Verde

La manutenzione delle aree comuni, delle strade di accesso, delle siepi perimetrali e delle piante messe a dimora è a carico dell'ASBUC.

Il concessionario deve comunque:

- a. preservare il decoro delle aree comuni, evitando l'abbandono di rifiuti o materiali;
- b. agevolare l'accesso al personale incaricato della manutenzione;
- c. rispettare la segnaletica e le regole di transito nelle aree comuni.

È vietato piantumare alberi, arbusti o altre essenze all'interno dei lotti o nelle aree comuni, salvo autorizzazione.

Art. 23 – Danni a Strutture, Recinzioni e Impianti

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno arrecato al lotto o agli impianti, sia direttamente sia per comportamento degli animali ospitati.

In caso di danni non derivanti da usura, l'utente deve:

- a. darne immediata comunicazione all'ASBUC;
- b. provvedere al risarcimento secondo la stima che l'ASBUC formulerà;
- c. ripristinare lo stato originario del bene entro il termine indicato.

I danni dovuti a incuria grave, dolo, manomissioni o violazioni del regolamento costituiscono causa di sanzione e/o revoca della concessione ai sensi del Titolo VI.

L'ASBUC può effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per verificare lo stato delle strutture e la conformità all'atto di concessione.

TITOLO VI – CONTROLLI, SANZIONI E REVOCA

Art. 24 – Controlli dell'ASBUC e Verifiche Periodiche

L'ASBUC, tramite il proprio personale incaricato o soggetti autorizzati (inclusi ASL e organi di vigilanza), può effettuare controlli periodici e ispezioni, anche con modalità forzose in caso di necessario accesso d'urgenza, al fine di verificare:

- a. il rispetto del presente regolamento;
- b. il corretto uso del lotto;
- c. il benessere e lo stato sanitario degli animali;
- d. lo stato delle strutture e delle aree comuni.

Il concessionario è tenuto a consentire l'accesso agli ispettori previa comunicazione, salvo emergenze sanitarie o situazioni di pericolo.

Ogni accertamento sarà verbalizzato e inserito nel fascicolo dell'utente.

Restano ferme le competenze dell'ASL per i controlli sanitari obbligatori.

Art. 25 – Ammonimenti e Procedura di Diffida

In caso di violazione del regolamento, l'ASBUC invia al concessionario un ammonimento scritto, preferibilmente mediante:

- raccomandata A/R, oppure
- PEC o altro mezzo tracciabile.

L'ammonimento indica:

- a. la violazione rilevata;
- b. le misure necessarie per sanare la situazione;
- c. il termine perentorio entro il quale l'utente deve conformarsi (di norma 10–30 giorni, a seconda della gravità).

Se l'utente non ottempera all'ammonimento entro il termine indicato, l'ASBUC procede alla diffida formale, anch'essa notificata tramite mezzo tracciabile.

La diffida costituisce ultimo avviso prima dell'avvio delle procedure di revoca, salvo violazioni gravissime che comportino revoca immediata ai sensi dell'art. 24.

Art. 26 – Sanzioni Amministrative

Oltre all'ammonimento e alla diffida, l'ASBUC può applicare sanzioni proporzionate alla violazione, tra cui:

- a. addebito dei costi di ripristino del lotto o delle strutture;
- b. addebito dei costi di interventi straordinari eseguiti dall'ASBUC;
- c. sanzioni pecuniarie deliberate dal Comitato per le specifiche infrazioni.

Sono considerate violazioni sanzionabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mancata pulizia regolare del lotto;
- sovraffollamento degli animali;
- mancanza di documentazione sanitaria;
- deposito di materiali non autorizzati;
- uso improprio dell'acqua;
- modifiche non autorizzate alle strutture;
- comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica.

In caso di violazioni ripetute, l'importo delle sanzioni può essere aumentato progressivamente.

Art. 27 – Revoca della Concessione

L'ASBUC procede alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- a. mancata ottemperanza alla diffida;
- b. danni gravi alle strutture causati da dolo o grave negligenza;
- c. maltrattamento degli animali o mancato rispetto delle norme sul benessere animale;
- d. detenzione di animali non autorizzati o in numero superiore ai limiti consentiti;
- e. utilizzo del lotto per scopi diversi da quelli concessi;
- f. comportamenti che arrechino pericolo alla sicurezza pubblica o sanitaria;
- g. atti di violenza o minacce verso personale ASBUC durante i controlli;
- h. subaffitto, cessione o uso del lotto da parte di terzi non autorizzati.

Nei casi di particolare gravità (maltrattamento, pericolo sanitario, aggressioni), la revoca può essere immediata, senza necessità di preventiva diffida.

Il concessionario revocato deve liberare il lotto da animali e oggetti entro il termine perentorio stabilito dall'ASBUC, di norma non superiore a 10 giorni.

In caso di mancata liberazione spontanea, l'ASBUC può procedere d'ufficio, addebitando all'utente ogni spesa sostenuta.

Art. 28 – Divieto di Nuove Concessioni in Caso di Revoca

L'utente cui sia stata revocata la concessione per violazioni gravi non può presentare nuove domande per un periodo stabilito dall'ASBUC, comunque non inferiore a 3 anni.

In caso di revoca per maltrattamento, l'esclusione può essere a tempo indeterminato su deliberazione del Comitato.

La revoca e il divieto di nuova concessione possono essere comunicati anche agli organi sanitari competenti (ASL), qualora sussistano profili sanitari o di benessere animale.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Entrata in Vigore

Il presente regolamento è approvato con deliberazione del Comitato dell'ASBUC di Sticciano nella seduta del ____.

Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo dell'ASBUC e rimane efficace fino a espressa modifica o revoca.

A partire dalla data di entrata in vigore, ogni precedente regolamento o disposizione riguardante l'utilizzo dei lotti canili e pollai si intende abrogato.

Manleva, Responsabilità Civile verso Terzi e Accesso di Minori o Persone Vulnerabili

Art. 30 – Manleva, Responsabilità verso Terzi, Danni Ambientali, Incendi e Accesso di Minori o Persone Vulnerabili

Il concessionario è l'unico e diretto responsabile di ogni danno, molestia, lesione o pregiudizio, di qualunque natura, cagionato a persone, animali o cose di terzi, derivante direttamente o indirettamente:

- a. dalla propria condotta;
- b. dalla custodia e dal comportamento degli animali detenuti nel lotto;
- c. dall'uso, dallo stato o dalla manutenzione delle strutture assegnate;
- d. da omissioni, incuria o mancata vigilanza;
- e. dalla presenza nel lotto di soggetti non autorizzati dal concessionario;
- g. dalla fuga o dallo smarrimento degli animali detenuti;
- h. da comportamenti che possano arrecare disturbo o pregiudizio ai lotti confinanti o alle aree comuni.

Il concessionario risponde integralmente dei danni ambientali, inclusi, a titolo esemplificativo:

- inquinamento o contaminazione del suolo, delle acque superficiali o sotterranee;
- sversamenti di reflui non autorizzati;
- uso improprio della fossa IMHOFF;
- gestione scorretta di detersivi, biocidi o sostanze non ammesse;
- dispersione incontrollata di deiezioni solide o liquide;
- accumuli impropri nella letamaia.

L'ASBUC è espressamente manlevata da qualsiasi responsabilità amministrativa, civile o penale derivante da tali eventi.

Il concessionario è parimenti responsabile dei danni derivanti da incendi, anche colposi, originati all'interno del lotto o causati da attività svolte nel lotto, inclusi:

- cattiva gestione di materiali combustibili;
- accumulo di residui vegetali non autorizzato;
- corto circuiti derivanti da impianti privati o non conformi;
- incendi causati dagli animali o da strutture del lotto.

L'ASBUC è tenuta indenne da qualsiasi responsabilità, salvo i soli casi di mancata manutenzione nelle aree comuni, non imputabili al concessionario.

L'ASBUC non risponde, in alcun modo, di:

- furti di animali, beni, attrezzature o materiali;
- intrusioni di terzi non autorizzati;
- danni causati da fauna selvatica;
- vandalismi o atti dolosi compiuti da ignoti;

- danneggiamenti alle recinzioni o ai manufatti derivanti da eventi esterni.

La prevenzione di tali rischi ricade esclusivamente sul concessionario, il quale deve adottare misure proporzionate e idonee.

Il concessionario riconosce che l'ASBUC non è tenuta a garantire alcuna forma di sicurezza passiva, ivi comprese:

- videosorveglianza;
- guardiania o presenza continuativa;
- illuminazione dedicata;
- recinzioni aggiuntive rispetto a quelle esistenti;
- controllo degli accessi di terzi;
- prevenzione di intrusioni o danneggiamenti da parte di terzi o fauna selvatica.

È fatto divieto assoluto di introdurre o consentire l'introduzione nel lotto assegnato di:

- minori di anni 18 non accompagnati dal concessionario o da un adulto responsabile;
- persone non autosufficienti o con limitazioni motorie, cognitive o sensoriali che possano essere esposte a rischio;
- persone vulnerabili che, per condizioni fisiche, psichiche o sanitarie, possano subire danni o lesioni da animali, attrezzature o strutture presenti.

Il concessionario si assume ogni responsabilità per eventuali danni o lesioni subiti da tali soggetti in caso di:

- ingresso non autorizzato;
- ingresso autorizzato senza adeguata vigilanza;
- contatto con animali o strutture del lotto.

L'ASBUC è espressamente manlevata e tenuta indenne da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa o penale derivante da eventi che coinvolgano:

- minori;
- adulti non autosufficienti;
- persone vulnerabili;
- terzi presenti nel lotto o nelle sue immediate prossimità;
- animali di terzi;
- danni ambientali;
- incendi;
- danni da fauna selvatica;
- furti, intrusioni o atti vandalici.

Ciò include richieste risarcitorie, sanzioni, procedimenti giudiziari e spese legali.

Il concessionario deve adottare ogni misura utile a impedire:

- l'ingresso non autorizzato nel lotto;
- l'avvicinamento di terzi alle recinzioni in condizioni di rischio;
- comportamenti degli animali potenzialmente pericolosi verso persone estranee.

L'ASBUC può richiedere, ove necessario, la stipula da parte del concessionario di una polizza RC verso terzi, come condizione per il mantenimento della concessione.

Art. 31 – Clausola di Revisione Periodica

L'ASBUC si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento sulla base:

- a. dell'evoluzione normativa nazionale e regionale;
- b. delle prescrizioni degli organi sanitari competenti (ASL);
- c. delle esigenze gestionali dell'ente;
- d. delle condizioni strutturali dell'area e dei lotti.

Il regolamento sarà oggetto di revisione almeno ogni tre anni, salvo necessità urgenti.
Le modifiche approvate saranno rese pubbliche tramite affissione e comunicazione agli utenti già concessionari.

Art. 32 – Rinvio alla Normativa Vigente

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano:

- a. il Codice Civile in materia di responsabilità e custodia;
- b. le normative vigenti in materia di usi civici;
- c. le disposizioni della Regione Toscana relative al benessere animale e agli allevamenti familiari;
- d. le prescrizioni dell'ASL in materia sanitaria e veterinaria;
- e. le norme sull'iscrizione all'Anagrafe Canina e sulla detenzione degli animali da compagnia.

In caso di contrasto tra il presente regolamento e norme di livello superiore, prevalgono queste ultime.

Il presente regolamento risponde ai criteri dell'art. 15 del DPGR 52/R/2015.

Gli utenti si impegnano a mantenersi aggiornati sulle norme vigenti e a rispettarle integralmente.